

## A proposito di un recente articolo in tema di integrazione degli immigrati nel mondo antico

E' stato pubblicato nel 2008, a firma di Maria Casola, allora dottoranda di ricerca in *Tutela giuridica della persona* dell'Università di Bari<sup>1</sup>, e attualmente ricercatrice di Diritto romano e Diritti dell'antichità nella sede di Taranto della stessa Università<sup>2</sup>, un articolo dal titolo *L'immigrato: una riflessione sulle dinamiche d'integrazione*. Il contributo, che ho letto per estratto, è compreso tra le pagine 235 e 262 del volume *«Ionicae disputationes». Uomo e ambiente. Il incontro ionico-polacco. Taranto, 17-20 settembre 2007*, Taranto, Mandese, 2008. Da un *curriculum* pubblicato sul sito *internet* di una rivista scientifica dalla stessa autrice<sup>3</sup>, apprendo che curatore del volume sarebbe Florian Lempa<sup>4</sup>, anche se nessuna dicitura al riguardo appare sulla copertina dell'estratto. Ignoro se, nel settembre 2007, dell'intero testo, o di parte di esso, sia stata data anche pubblica lettura al convegno, cui non fui presente<sup>5</sup>.

L'articolo ha attirato la mia attenzione, essendomi io occupato della stessa tematica, in un volume edito per i tipi Giuffrè nel 2006, nella collana «Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano», con il titolo *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I, *La classificazione degli «incolae»*.

Ebbene, a p. 241 del citato articolo di Casola, in un paragrafo intitolato *«Politai, paroikoi, xenoï, Rhomaioi»*, mi ha sorpreso leggere il testo che qui di seguito riporto nella colonna di sinistra. Nel mio libro, p. 113 s., in un paragrafo egualmente intitolato *«Politai, paroikoi, xenoï, Rhomaioi»*, avevo infatti scritto ciò che qui riporto nella colonna di destra.

Casola p. 241

Alcune estensioni di tali terre [*i.e. la βασιλική χώρα*] potevano essere assegnate in godimento a singole persone, legate al re, o a tribù, però era anche possibile che fossero occupate a titolo precario da contadini indigeni, privi di diritti politici, chiamati *λαοι* [*sic!*].

Gagliardi p. 113 s.

Alcune estensioni di tali terre potevano essere assegnate in godimento a singole persone, legate al sovrano, o a tribù, ma per lo più le vaste regioni rurali erano in linea di massima occupate a titolo precario dalla massa di contadini della popolazione indigena, che

---

<sup>1</sup> Come si apprende dalla prima nota, contrassegnata con asterisco, dell'articolo che cito per esteso subito appresso nel testo.

<sup>2</sup> Come si constata consultando il sito ([www.miur.it](http://www.miur.it)) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Maria Casola risulta ricercatrice non confermata, afferente al Dipartimento di Diritto romano e Storia del Diritto, della seconda Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari (sede di Taranto).

<sup>3</sup> Si tratta del sito di *Diritto@Storia. Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*. Il *curriculum* è consultabile al link <http://www.dirittoestoria.it/6/cv/Casola-CV-D@S-2007.htm>.

<sup>4</sup> Docente di Diritto ecclesiastico presso l'Università di Bialystok (<http://www.uwb.edu.pl/>).

<sup>5</sup> Sempre da un sito *internet* ([www.uniba.it](http://www.uniba.it)) apprendo che il II Incontro Ionico-Polacco *«Ionicae disputationes». Uomo e ambiente*, è stato organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, Taranto, dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bialystok e dal Centro Interdipartimentale Studi di Diritti e culture Pre-Latine, Latine ed Orientali dell'Università di Bari, e si è svolto a Taranto e Martina Franca (Taranto) dal 17 al 20 settembre 2007.

Questi ultimi, di condizione formalmente libera, erano certamente privi di proprietà fondiaria ed erano anche privi di diritti politici. Nei confronti del sovrano si trovavano in una posizione di subordinazione, che si concretava essenzialmente nell'obbligo di pagare al re o ai suoi emissari pesanti tributi.

appaiono chiamati, nei documenti della cancelleria seleucide e attalide, λαοί. Questi ultimi, di condizione formalmente libera, erano certamente privi di proprietà fondiaria ed erano anche privi di diritti politici. Nei confronti del sovrano si trovavano in una posizione di subordinazione, che si concretava essenzialmente nell'obbligo di pagare al re o ai suoi emissari pesanti tributi.

A p. 247 s. dell'articolo di Casola si trova il testo qui seguente, riferito al passo di Cicerone, *off.* 1.34.124-125. A p. 109 del mio libro, dopo avere riportato il testo di Cic., *off.* 1.34.124-125, avevo scritto quanto qui riporto.

Casola p. 247 s.

L'a. si interrogava circa gli *officia* dei magistrati, dei privati, dei cittadini e dei *peregrini*. E' sottinteso che egli si occupasse di determinare quali fossero gli *officia* che ognuno dei vari individui doveva compiere in relazione all'organizzazione politica nella quale ciascuno di essi si trovava. Al proposito, era ovvio che i magistrati dovessero ricoprire i propri incarichi di governo, mentre gli individui privati, in quanto cittadini, dovevano onestamente godere dei propri diritti. Che dire allora dei *peregrini*? Il loro compito era quello di pensare ai propri affari e di non immischiarsi in quelli della collettività organizzata che li ospitava. E' interessante constatare che verso la fine del passo *peregrinus* (già menzionato al principio della trattazione) era menzionato come categoria distinta da quella di *incola*: *peregrinus atque incola*. Chi fossero i *peregrini* in questo contesto e nell'ambito più generale del *De officiis* non è da porre in dubbio: erano gli stranieri, ovvero i non-Romani, e non certamente i non-*municipes* o i non-*coloni* di un singolo *oppidum*. Orbene, poiché, come sappiamo, poteva ben accadere, ed era un caso frequente all'età di Cicerone, che gli *incolae* fossero di nazionalità straniera, appare avvalorata l'ipotesi che l'Arpinate con *peregrini* non intendesse indicare gli *incola*, bensì gli stranieri di passaggio o comunque non domiciliati in una città romana.

Gagliardi p. 109

L'autore si interrogava circa gli *officia* dei magistrati, dei privati, dei cittadini e dei *peregrini*. E' sottinteso che egli si occupasse di determinare quali fossero gli *officia* che ognuno dei vari individui doveva compiere in relazione all'organizzazione politica nella quale ciascuno di essi si trovava. Al proposito, era ovvio che i magistrati dovessero ricoprire i propri incarichi di governo, mentre gli individui privati, in quanto cittadini, dovevano onestamente godere dei propri diritti. Che dire allora dei *peregrini*? Il loro compito era quello di pensare ai propri affari e di non immischiarsi in quelli della collettività organizzata che li ospitava. E' interessante constatare che verso la fine del passo al *peregrinus* (già menzionato al principio della trattazione) si trovi affiancato l'*incola*: *peregrinus atque incola*. Chi fossero i *peregrini* in questo contesto e nell'ambito più generale del *De officiis* non è da porre in dubbio: erano gli stranieri, ovvero i non-Romani, e non certamente i non-*municipes* o i non-*coloni* di un singolo *oppidum*. Ora, poiché, come sappiamo, poteva bene accadere – ed era un caso frequente all'età di Cicerone – che gli *incolae* fossero di nazionalità straniera, ecco che si deduce che nel passo citato la parola *peregrini* non indicava gli *incolae* (anche perché li si trovano espressamente menzionati), ma piuttosto gli stranieri di passaggio o comunque non domiciliati in una città romana.

Il confronto può continuare tra la p. 255 dell'articolo di Casola e la p. 392 del mio lavoro.

Casola p. 255

Che cosa significasse spostare le *res* e le *fortuna*e è ovvio e intuitivo: un individuo doveva collocare le proprie risorse economiche nel luogo nel quale intendeva domiciliarsi. Abbiamo visto in D.50.1.27.1, in sede di distinzione tra domicilio in città e domicilio in campagna, che la conseguenza immediata di un tale spostamento delle risorse era il fatto che l'individuo tra-

Gagliardi p. 392

Che cosa significasse spostare le *res* e le *fortuna*e è ovvio e intuitivo: un individuo doveva collocare le proprie risorse economiche nel luogo nel quale intendeva domiciliarsi. Abbiamo visto in D.50.1.27.1 (ma lo stesso dato si desume anche dal paragrafo 2 della stessa *lex*) che la conseguenza immediata di un tale spostamento delle risorse era il fatto che l'individuo

sferisse anche i propri affari e che quindi esercitasse le proprie attività economiche (*negotiarī*) nella sua nuova sede.

trasferisse anche i propri affari e che quindi esercitasse le proprie attività economiche (*negotiarī*) nella sua nuova sede.

A p. 257 dell'articolo di Casola, a proposito di D. 50.1.20 (Paul. 24 *quaest.*), è scritto quanto qui trascrivo. Ciò va confrontato con quanto si trova a p. 401 s. del mio libro.

Casola p. 257

Il riferimento nel passo era a un individuo che si era materialmente trasferito in una città diversa da quella in cui aveva l'*origo*. In essa era stato chiamato al compimento di *munera* in quanto *incola*. Egli aveva presumibilmente opposto la considerazione di non dover essere considerato *incola* di quella città, perché, sebbene vi avesse portato alcune proprie attività, non aveva inteso trasferirvi il domicilio e non aveva compiuto una *contestatio* in tal senso ... Nulla si dice su quale potesse essere il ruolo della (*nuda*) *contestatio* ...

Potremmo aggiungere che, di per sé, essa non era ritenuta decisiva in quanto non si poteva prescindere da tutti gli altri indicatori che abbiamo sopra considerato e che abbiamo visto indicati in C.10.40(39).7.1.

Gagliardi p. 401 s.

Il riferimento nel passo era a un individuo che si era materialmente trasferito in una città diversa da quella in cui aveva l'*origo*. In essa era stato chiamato al compimento di *munera* in quanto *incola*. Egli aveva presumibilmente opposto la considerazione di non dover essere considerato *incola* di quella città, perché, sebbene vi avesse portato alcune proprie attività, non aveva inteso trasferirvi il domicilio e non aveva compiuto una *contestatio* in tal senso ... Il testo non dice quale rilevanza avesse normalmente il ricorso alla (*nuda*) *contestatio* ... Possiamo aggiungere che, di per sé, essa non era ritenuta decisiva, per considerare trasferito un domicilio, in quanto non si poteva prescindere da tutti gli altri indicatori che abbiamo sopra considerato e che abbiamo visto indicati in C.10.40(39).7.1.

A p. 259 l'articolo di Casola riporta, con riferimento a Cic. *rep.* 2.4, quanto qui trascrivo a sinistra. A destra si legge ciò che avevo scritto nel mio libro a p. 390 s.

Casola p. 259

Cicerone sosteneva che, in linea di principio, le città marittime erano quelle più esposte alla corruzione e al peggioramento dei costumi, anche perché gli abitanti non si sentivano legati alle loro *sedes*, erano invogliati a viaggiare lontano dalla *patria* e in tal modo trascuravano la cultura dei campi nella città in cui erano nati. Livio riferiva che un'analogia problematica si era posta, in relazione a un ambito diverso, ma confrontabile con quello che qui ci interessa, nel secondo secolo a.C., per i Latini, che subivano cospicui trasferimenti a Roma di appartenenti alla loro popolazione, che aspiravano alla cittadinanza romana. Il diritto sembra intervenuto ad attenuare la totale libertà di trasferimento del domicilio, senza comprimerlo, cercando di renderlo compatibile con le esigenze economiche delle città. La soluzione escogitata fu quella dell'imposizione, a chi si trasferiva, di sottostare ai *munera* sia nella città di *origo*, sia in quella ove acquistava l'incolato.

Gagliardi p. 390 s.

Cicerone sosteneva che in linea di principio le città marittime erano quelle più esposte alla corruzione e al peggioramento dei costumi, anche perché gli abitanti non si sentivano legati alle loro *sedes*, erano invogliati a viaggiare lontano dalla *patria* e in tal modo trascuravano la cultura dei campi nella città in cui erano nati. Livio riporta che un'analogia problematica si era posta, in relazione a un ambito diverso, ma confrontabile con quello che qui ci interessa, nel secondo secolo a.C., per i Latini, che subivano cospicui trasferimenti a Roma di appartenenti alla loro popolazione, che aspiravano alla cittadinanza romana. Il diritto reagì dunque al principio della totale libertà di trasferimento del domicilio: senza comprimerlo, ma cercando di renderlo compatibile con le esigenze economiche delle città. La soluzione escogitata fu quella dell'imposizione, a chi si trasferiva, di sottostare ai *munera* sia nella città di *origo*, sia in quella ove acquistava l'incolato.

E' stato per me interessante constatare la genesi della nota 69, a p. 254 s. dell'articolo pubblicato da Casola, in quanto essa è stata ricavata da un *collage* di righe tratte tra la pagina 160 e la pagina 170 del mio libro, come può ricostruirsi nel seguente modo.

Casola p. 254 nt. 69

Le opere più importanti, per i nostri fini, sono quelle, egualmente intitolate *De condicionibus agrorum*, di Igino e di Siculo Flacco.

Gagliardi p. 160

Le opere più importanti, per i nostri fini, sono quelle, egualmente intitolate *De condicionibus agrorum*, di Igino e di Siculo Flacco.

Casola p. 254 nt. 69

Il punto di partenza era la definizione degli *agri divisi et adsignati*, fornita dai due autori.

Gagliardi p. 164

Il punto di partenza era la definizione degli *agri divisi et adsignati*, fornita dai due autori.

Casola p. 254 nt. 69

Dall'opera di Igino (*De condicionibus agrorum*, Th. 80.14-80.25 [= Lachmann 117.12-23], frasi<sup>6</sup> 68-71) si ricava il regime gromatico delle terre, nel loro complesso, «divise e assegnate». Fra di esse vi erano terre distribuite per *modi* ai nuovi abitanti della regione, i coloni: si trattava di *agri dati* o *redditi*, nell'area della centuriazione. In aggiunta ad essi, si trovavano *agri redditi* o *commutati* ai *veteres possessores*, sempre all'interno della centuriazione.

Gagliardi p. 165

Questo passo [*i.e.*, appunto, Igino, Th. 80.14-80.25] dimostra chiaramente quale fosse il regime gromatico delle terre dette, nel loro complesso, «divise e assegnate». Fra di esse vi erano terre distribuite per *modi* ai nuovi abitanti della regione, i coloni: si trattava di *agri dati* o *redditi*, nell'area della centuriazione. In aggiunta ad essi, si trovavano *agri redditi* o *commutati* ai *veteres possessores*, sempre all'interno della centuriazione.

Casola p. 254 nt. 69

Confrontando quanto scritto da Igino, con quanto si trova nell'opera di Siculo Flacco si potrebbe notare che, anche quest'ultimo, trattava degli *agri* che venivano *dati* (o *adsignati*) e *redditi* nell'ambito della centuriazione, in tanti lotti, ognuno dei quali a una persona diversa.

Gagliardi p. 166

Interessante, per avere un quadro più ampio della questione, è confrontare quanto scritto da Igino, con quanto si trova nell'opera di Siculo Flacco ... Anche questo autore trattava degli *agri* che venivano *dati* (o *adsignati*) e *redditi* nell'ambito della centuriazione, in tanti lotti, ognuno dei quali a una persona diversa.

Casola p. 254 nt. 69

I passi dedicati agli *agri redditi* consentono di avere conferma dei dati che ho poc'anzi tratto dal passo citato di Igino.

Gagliardi p. 167

I passi dedicati agli *agri redditi* e agli *excepta* consentono di avere conferma dei dati che abbiamo poc'anzi tratto dal passo citato di Igino ...

Casola p. 254 nt. 69

In particolare, leggiamo che gli *agri redditi*, indicati nelle frasi 228-232 da Siculo Flacco, erano siti nell'ambito delle centuriazioni [*«Ergo in centuriis, ut coeperamus,*

Gagliardi p. 167 s.<sup>7</sup>

Le frasi 228-232 sono riferite agli *agri redditi*. Leggiamo che tali *agri* erano siti nell'ambito delle centuriazioni (228) ed erano distribuiti in veri e propri lotti (*modi*).

---

<sup>6</sup> Osservo, incidentalmente, che solo io – e solo nella mia opera sugli *incolae* – avevo usato citare passi dei gromatici con la dicitura «frasi» seguita da numeri, a seguito di una nota esplicativa iniziale, in cui avevo inteso spiegare tale uso (p. 160 nt. 13: «Io citerò dando immediatamente l'indicazione tradizionale dell'edizione C. THULIN, *Corpus agrimensorum Romanorum*, I, *Opuscula agrimensorum veterum*, Lipsiae 1913, [indicando in nota anche il riferimento Lachmann: F. BLUHME, K. LACHMANN, A. RUDORFF, Hrsg., *Die Schriften der Römischen Feldmesser*, I, *Gromatici veteres* ex recensione C. Lachmanni, Berlin 1848], come riferimento generale del passo cui mi andrò riferendo. Tuttavia, nel citare per la prima volta il passo secondo l'edizione Thulin, indicherò l'equivalenza con il più moderno e comodo criterio, adottato nelle recenti edizioni con traduzione francese, a cura degli studiosi di Besançon, di scomposizione del testo in frasi numerate e proprio al numero delle frasi attuerò di volta in volta, ove necessari, i riferimenti di dettaglio»). Naturalmente usare la dicitura «frasi» per citare passi di gromatici, senza dare conto che il riferimento è alle edizioni degli studiosi di Besançon, non ha alcun senso.

<sup>7</sup> Scrivevo ciò che qui riporto, dopo che avevo riportato il testo integrale di Sic. Flacc., *cond agr.* Th. 120.24-121.17 (= Lach. 156.18-157.10).

*explicandae sunt*»<sup>8</sup>. V. Sic. Flacc. Cond agr. Th. 120.24-121.17 (= Lach. 156.18-157.10)] ed erano distribuiti in veri e propri lotti (*modi*). Essi venivano restituiti a coloro che ne erano stati proprietari prima della centuriazione, ma questi vecchi proprietari ricevevano la terra all'interno del nuovo assetto gromatico. Le frasi 231-232 mostrano che talvolta, a differenza di quanto s'è appena visto, gli *agri redditi* costituivano quella parte dell'area centuriata, che residuava dopo le distribuzioni dei *modi*. Allora, tutti coloro che erano stati privati delle loro terre ricevevano, in restituzione, o meglio come indennizzo e in sostituzione della terra che era stata loro espropriata, una certa superficie di terreno. Il gromatico riporta che questa quantità di terreno era concessa agli espropriati senza indicazione dei *modi*, ed essi dovevano provvedere a dividersela tra loro.

Casola p. 254 s. nt. 69

Le frasi 233-234 fanno infine riferimento agli *excepta*, cioè a quelle regioni della colonia, che erano eccettuate dalla *adsignatio*. Come viene ribadito, esse erano per una parte i *subsiciva*, che, venivano concesse ai vecchi proprietari: si trattava di terre *redditae* al di fuori della centuriazione.

Fino a questo punto, i due autori sostanzialmente riportano le stesse informazioni e su di esse concordano. Il sistema delle restituzioni di lotti o territori, entro e fuori dalla centuriazione, ai *veteres possessores*, che spesso erano indigeni peregrini, fa per noi sorgere interessanti interrogativi.

Casola p. 255 nt. 69

In particolare, ci si chiede se questi erano soggetti alla colonia, oppure alla loro precedente organizzazione politica.

Casola p. 255 nt. 69

Igino sosteneva che sugli *agri concessi* e, comunque, su tutti gli *agri redditi* la giurisdizione restava affidata a quei popoli stranieri ed era, conseguentemente, sottratta alla colonia. Le colonie non avevano, quindi, secondo Igino, piena sovranità su tutto il territorio loro assegnato, ma, c'erano aree territoriali più o meno vaste che non le erano immediatamente soggette.

---

<sup>8</sup> In realtà il testo dice: '*Ergo acceptiones in centuriis, ut coeperamus, explicandae sunt*'.

<sup>9</sup> Le parole del mio testo, comprese tra «che,» e «venivano», sono state, penso per una svista, omesse da Casola, che difatti scrive, in modo non perspicuo: «i *subsiciva*, che, venivano concesse».

Essi venivano restituiti a coloro che ne erano stati proprietari prima della centuriazione, ma questi vecchi proprietari ricevevano la terra all'interno del nuovo assetto gromatico. Le frasi 231-232 mostrano che talvolta – a differenza di quanto s'è appena visto – gli *agri redditi* costituivano quella parte dell'area centuriata, che residuava dopo le distribuzioni dei *modi*. Allora, tutti coloro che erano stati privati delle loro terre ricevevano, in restituzione, o meglio come indennizzo e in sostituzione della terra che era stata loro espropriata, una certa superficie di terreno. Il gromatico riporta che questa quantità di terreno era concessa agli espropriati senza indicazione dei *modi*, ed essi dovevano provvedere a dividersela tra loro.

Gagliardi p. 168

Le frasi 233-234 fanno infine riferimento agli *excepta*, cioè a quelle regioni della colonia, che erano eccettuate dalla *adsignatio*. Come viene ribadito, esse erano per una parte i *subsiciva*, che, in una certa misura, erano addebiti a *compascua*. In una certa altra misura, invece, tali terre venivano<sup>9</sup> concesse ai vecchi proprietari: si trattava di terre *redditae* al di fuori della centuriazione. Fino a questo punto, i due autori sostanzialmente riportano le stesse informazioni e su di esse concordano. Il sistema delle restituzioni di lotti o territori, entro e fuori dalla centuriazione, ai *veteres possessores*, che spesso erano gli indigeni *peregrini*, fa per noi sorgere in primo luogo interessanti interrogativi.

Gagliardi p. 169

L'interrogativo per noi più interessante, in questa sede, è ... erano soggetti alla colonia, oppure alla loro precedente organizzazione politica?

Gagliardi p. 170

Igino sosteneva che sugli *agri concessi* e, comunque, su tutti gli *agri redditi* la giurisdizione restava affidata a quei popoli stranieri ed era, conseguentemente, sottratta alla colonia. Le colonie non avevano, quindi, secondo Igino, piena sovranità su tutto il territorio loro assegnato, ma, c'erano aree territoriali più o meno vaste che non le erano immediatamente soggette.

Potrei continuare con questi raffronti a lungo: laddove non vi è una completa identità letterale tra il testo, o le note bibliografiche<sup>10</sup>, dell'articolo pubblicato da Casola e quelli del mio precedente contributo<sup>11</sup>, è possibile constatare che in generale tra i due lavori vi è grande somiglianza, anche a li-

<sup>10</sup> A proposito delle note bibliografiche, può essere sufficiente un solo esempio, ossia il confronto tra la prima nota del già citato paragrafo del mio libro, intitolato «*Politai, paroikoi, xenoï, Rhomaioi*», e quanto si legge nella prima nota del citato paragrafo intitolato da Casola identicamente al mio:

Casola p. 241 nt. 23

Cfr., tra i tanti, T. MOMMSEN [sic!], *Römische Geschichte*, V, *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, 1885, trad. it. di A.G. QUATTRINI, *L'impero di Roma*, in *La Storia di Roma*, voll. V e VI, Roma 1936, riediz. Verona 1991, part. 331 ss. (ma si veda anche la trad. it. di E. DE RUGGIERO, con il titolo *Storia di Roma antica*, III, *Le provincie romane da Cesare a Diocleziano*, Roma 1887, riediz. Firenze 1965); J.A.O. LARSEN, *Roman Greece*, in *An Economic Survey of Ancient Rome* [cur. T. FRANK], IV, Baltimore, 445 ss.; A.H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940, 170 ss.; B. LEVICK, *L'urbanizzazione nelle regioni orientali dell'impero*, in *Il mondo di Roma imperiale* [cur. J. WACHER], 1987, trad. it. di F. SALVATORELLI e M. TARTARA, II, Bari 1989, 5-23; F. PAPAIOGLOU, *La population des colonies romaines en Macédoine*, in *Z.Ant.* 40 (1990), 111-124 (sunti in *SEG.* XL (1990), 517, e, di M.B. HATZPOULOS, in *Bulletin épigraphique*, REG. 105 (1992), 435-547, part. 480); A.D. RIZAKIS, *Roman colonies in the province of Achaia: Territories, Land and Populations*, in *The Early Roman Empire in the East* [cur. S. ALCOCK], Oxford 1997, 15-36; O. BUCCI, *Le province orientali dell'impero romano*, Romae 1998, 37 ss.; il recente volume a cura di G. SALMERI, A. RAGGI, A. BARONI, *Colonie romane nel mondo greco*, Roma 2004, 69-94, 187-209, 309-319.

Gagliardi p. 110 nt. 333

Sulla colonizzazione romana nel mondo greco vd., in generale, T. MOMMSEN, *L'impero di Roma*, cit., V, 321 ss., part. 331 ss. (\*); A.C. JOHNSON, in ABBOTT-JOHNSON, 21 ss.; J.A.O. LARSEN, *Roman Greece*, in T. FRANK (ed.), *An Economic Survey of Ancient Rome*, IV, cit., 259-498, part. 445 ss.; A.H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940, 170 ss.; B. LEVICK, *L'urbanizzazione nelle regioni orientali dell'impero*, in J. WACHER, *Il mondo di Roma imperiale* (1987), trad. it. di F. SALVATORELLI e M. TARTARA, II, Bari 1989, 5-23; F. PAPAIOGLOU, *La population des colonies romaines en Macédoine*, in *Z.Ant.* 40 (1990), 111-124 [sunti in *SEG.* XL (1990), 517, e, di M.B. HATZPOULOS, in *Bulletin épigraphique*, REG. 105 (1992), 435-547, part. 480, nr. 297]; R.M. KALLET-MARX, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley 1995; A.D. RIZAKIS, *Roman colonies in the province of Achaia: Territories, Land and Populations*, in S. ALCOCK (ed.), *The Early Roman Empire in the East*, Oxford 1997, 15-36; ID., *Recruitment et formation des élites dans les colonies romaines de la province de Macédoine*, in M. CÉBEILLAC-GERVASONI, L. LAMOINE, *Les élites et leurs facettes*, cit., 107-130; M. SARTRE, *Les colonies romaines dans le monde grec. Essai de synthèse*, in E. DABROWA (ed.), *Roman Military Studies*, Krakow 2001, 111-152 e, ora, il recente volume a cura di G. SALMERI, A. RAGGI, A. BARONI, *Colonie romane nel mondo greco*, cit. (di cui, in part., i contributi di A.D. RIZAKIS, *La littérature grammatique et la colonisation romaine en Orient*, 69-94; C. BRÉLAZ, *Les colonies romaines et la sécurité publique en Asie Mineure*, 187-209; M. SARTRE, *Les colonies romaines dans le monde grec: du corps étranger à l'assimilation*, 309-319).

\*) La citazione estesa dell'opera di Mommsen si trovava a p. 6, nt. 13 del mio volume in questo modo: «T. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, V, *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian* (1885), da me qui citata nella trad. it. di A.G. QUATTRINI, che pubblica tale opera come il V e il VI volume della *Storia di Roma*, con il titolo *L'impero di Roma*, Roma 1936, riediz. Verona 1991 (ma si vd. anche la trad. it. di E. DE RUGGIERO, con il titolo *Storia di Roma antica*, III, *Le provincie romane da Cesare a Diocleziano*, Roma 1887-1890, riediz. Firenze 1965)».

<sup>11</sup> A titolo esemplificativo. L'ultima frase di Casola, p. 255 si trova nel mio testo a p. 393. La nota 70 di Casola, p. 256, è testualmente ricavata, e pur con alcuni fraintendimenti ed errori di stampa (M. Cellulare in luogo di M. Cellurale), dalla p. 394 (e nt. 188) del mio lavoro. La nt. 72 di Casola, p. 256, è testualmente la crasi delle nt. 201 e 202 della p. 396 del mio lavoro. L'ultimo capoverso nel testo di Casola, p. 256, è a p. 396 del mio lavoro, nel testo. Così anche i primi due periodi di Casola, p. 257. Il terzo e il quarto periodo di Casola, p. 257, stanno, nel mio lavoro, a p. 397. La frase seguente di Casola è a p. 401 del mio libro. Il secondo capoverso di Casola, p. 258, è nella nt. 58 di p. 348 del mio volume. Il capoverso successivo è, nel mio lavoro, sia a p. 47, sia a p. 390. Vale la pena esplicitare il confronto tra alcuni periodi che si trovano in Casola, p. 255, e altri che stanno nel mio libro a p. 339, anche se non c'è perfetta identità. In Casola p. 255, dopo che si è riportato il testo di C.I. 10.40 [39].7.1, si trova scritto: «Qui gli autori della costituzione intendevano fornire una sorta di guida per decidere quando si dovesse ritenere che una persona avesse fissato il proprio domicilio in un luogo. Essi erano il *Lar*, le *res* e la *summa suarum fortunarum*: chi collocasse tutti e tre questi elementi in un luogo, li era ritenuto avere il proprio domicilio.» A p. 339 del mio lavoro si legge: «Gli autori della costituzione in esame intendevano fornire un contributo ulteriore, chiarendo quando una persona fissasse il proprio domicilio. Gli elementi determinanti erano tre e, se considerati tutti insieme, dovrebbero potersi condensare nella parola *sedes*. Essi erano il *Lar*, le *res* e la *summa suarum fortunarum*: chi collocasse tutti e tre questi elementi in un luogo, li era ritenuto avere il proprio domicilio.» Va constatato che, avendo Casola omesso di copiare le parole «Gli elementi determinanti erano tre», ha finito con il produrre una sommatoria di frasi non propriamente raccordate tra loro.

vello di struttura e di impostazione di fondo. Tuttavia, per non abusare dello spazio che mi è stato gentilmente concesso dal direttore di questa rivista, che ringrazio, mi fermo qui. Faccio solo presente che in tutto l'articolo pubblicato da Casola, il mio lavoro viene citato, in nota, tre sole volte: una a p. 243 e due a p. 252, in relazione ad aspetti tutto sommato marginali della trattazione. Nessuna delle frasi tratte dal mio libro mi viene attribuita usando la virgolettatura, come di solito si fa per le citazioni.

A tutti noi, che scriviamo e pubblichiamo i frutti delle nostre ricerche, fa piacere vedere discusse, o prese in considerazione, le nostre idee da altri studiosi. In questo caso, tuttavia, mi è parso che il metodo impiegato da Maria Casola per considerare quanto da me in precedenza pubblicato non risponda propriamente a principii di correttezza.

Ho pertanto ritenuto opportuno scrivere questa nota, per riaffermare la paternità delle mie idee, giuste o sbagliate che esse siano.